



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Prot. n. MAE00224842021-02-18

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 (di seguito: *decreto*), recante disposizioni per la concessione di contributi in forma di voucher finalizzati al sostegno all'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese e delle reti;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del *decreto*, che stabilisce che, con riferimento agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito: *Ministero*) si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito: *Invitalia*);

VISTO l'articolo 8, comma 2, del *decreto*, che prevede che, con successivi provvedimenti del Direttore generale per la promozione del sistema Paese del *Ministero*, vengano definiti gli schemi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione e l'erogazione dei contributi;

TENUTO CONTO che nelle premesse del *decreto* viene precisato che il *Ministero* si riserva di destinare all'attuazione della misura di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese di cui al medesimo *decreto* ulteriori risorse finanziarie, fino a un importo complessivo di 50 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'articolo 48, comma 1, che ha rideterminato in 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria del "Fondo per la promozione integrata", istituito dall'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2020, che ha ripartito il Fondo, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinando alla misura agevolativa, di cui al *decreto*, risorse pari a 18 milioni di euro;

VISTA la Convenzione stipulata il 2 dicembre 2020 da questo *Ministero* con *Invitalia* per la regolamentazione dei rapporti concernenti le attività di supporto a questo *Ministero*, nell'attuazione

della misura “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” (registrata dalla Corte dei Conti il 26 gennaio 2021);

VISTO l’Addendum alla Convenzione summenzionata, stipulato da questo *Ministero* con *Invitalia* in data 21 gennaio 2021 (registrato dalla Corte dei Conti il 26 gennaio 2021);

DECRETA:

Articolo 1. *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a. “*decreto*”: il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020, recante i criteri, le modalità, le condizioni e i limiti per l’ammissione e l’erogazione dei contributi in conto capitale per l’acquisizione di servizi consulenziali finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione delle *mPI* e delle *reti*;

b. “*Ministero*”: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c. “*Invitalia*”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli Investimenti Spa – Invitalia, società in house dello Stato, ai sensi dell’articolo 3 del *decreto*, soggetto gestore della misura;

d. “*Amministrazione*”: *Ministero* ed *Invitalia* nei relativi ambiti di attuazione e gestione della misura;

e. “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

f. “*regolamento di esenzione*”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

g. “*mPF*”: micro e piccole imprese, così come definite dall’allegato n. 1 al *regolamento di esenzione*;

h. “*reti*”: reti soggetto di cui al comma 2 dell’articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012;

i. “*soggetti beneficiari*”: insieme di *mPI* e *reti*;

j. “*TEM*”: Temporary Export Manager con competenze digitali – figura professionale specializzata nell’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa e inserito nell’elenco istituito presso il *Ministero*;

k. “*società di TEM*”: società di consulenza operanti tramite uno o più *TEM* e inserite nell’elenco istituito presso il *Ministero*;

l. “*elenco*”: l’elenco dei *TEM* e delle società di *TEM* istituito ai sensi dell’articolo 7 del *decreto*, comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso *decreto*;

m. “*rating di legalità*”: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

n. “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

o. “*procedura informatica*”: piattaforma per la compilazione e presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all’articolo 6 del *decreto*, e di iscrizione all’*elenco di TEM e di società di TEM* e accessibile dall’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it), la cui realizzazione e manutenzione è affidata a *Invitalia* quale società in house allo Stato, che adotterà e metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza del trattamento dei dati effettuati, adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento (UE) 679/2016;

p. “*SPID*”: Sistema Pubblico di Identità Digitale; sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

CAPO I – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 2.

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto è pari a complessivi 50.000.000,00 di euro (cinquantamila/00), a valere sulle risorse di cui ai provvedimenti citati nelle premesse.

2. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, il cinque per cento è riservato ai *soggetti beneficiari* risultanti in possesso del *rating di legalità*.

3. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del *decreto*, entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemila/00), sono destinate alla concessione del contributo aggiuntivo secondo quanto previsto dall’articolo 4 e sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 3.

(Modalità di compilazione e presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo riservate alle sole *mPI* e *reti* in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto* devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica* (di seguito anche *Procedura Informatica*) indicata nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali" del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it).

2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la *procedura informatica* prevista al comma 1.

3. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese.

4. A pena di improcedibilità, la domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente e i soggetti richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

5. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.

6. L'iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:

a) **compilazione** della domanda: **dalle ore 10:00 del 9 marzo 2021 al 22 marzo 2021**. Il giorno 22 marzo 2021 lo sportello chiude alle ore 17:00. La compilazione avviene con le seguenti modalità:

- 1) accesso tramite *SPID* all'apposita procedura indicata nella sezione di cui al comma 1;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui all'**allegato n. 3a** (per le *mPI*) / **n. 3b** (per le *reti*) e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, contenente l'"identificativo della domanda", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) **presentazione** della domanda: con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, **dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021**, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con le seguenti modalità:

- 1) accesso all'apposita procedura indicata nella sezione di cui al precedente comma 1;
- 2) inserimento dell'"identificativo della domanda" e del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a) comma 6 costituente formale invio della domanda;

3) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

7. A pena di improcedibilità, la domanda deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.

8. Ciascuna *mPI* – singolarmente o tramite una *rete* – può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

Articolo 4.

(Modalità di presentazione della domanda di contributo aggiuntivo)

1. Il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto* deve essere espressamente richiesto nel modulo di domanda di cui all'**allegato n. 3a**.

2. L'erogazione del contributo aggiuntivo è subordinata al raggiungimento dei risultati in termini di volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri previsti dall'articolo 6, comma 4, del *decreto*.

3. In sede di richiesta di erogazione, il *soggetto beneficiario* che ha richiesto il contributo aggiuntivo deve allegare le dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate relative agli anni 2021 e 2022.

4. I contributi aggiuntivi sono assegnati ai soggetti richiedenti sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda nel limite dell'importo complessivo previsto dal precedente articolo 2, comma 3.

Articolo 5.

(Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande)

1. Il *Ministero*, tenuto conto delle domande pervenute, della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui al precedente articolo 2, comma 1, e della riserva di cui all'articolo 2, comma 2, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema paese può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente rispetto al termine ultimo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *b*), anche con esclusivo riferimento ai soggetti non titolati ad accedere alla riserva.

2. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria sono considerate decadute.

Articolo 6.

(Concessione dei contributi e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal precedente articolo 3, comma 6, lettera b) – fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti – il *Ministero* procede alla concessione dei contributi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla *procedura informatica*.

2. Il contributo è concesso ai sensi del *regolamento de minimis*.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni il *Ministero* verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal *regolamento de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I contributi sono concessi dal *Ministero* nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto* e degli oneri di gestione.

5. Il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 6, comma 3 del *decreto* è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione e fino ad esaurimento della disponibilità ad esso riservata.

6. Nel caso di contributi concessi alle *reti*, il requisito di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i) del *decreto* viene valutato con riferimento esclusivo alle *reti* e non anche alle singole società aderenti.

7. Le concessioni sono disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it).

8. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del *decreto*, il *Ministero* procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7.

(Erogazione del contributo ai soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo)

1. I *soggetti beneficiari* che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 4 possono presentare richiesta di erogazione del contributo – esclusivamente tramite la *procedura informatica* – **dalle ore 10:00 del 1 giugno 2022 al 15 dicembre 2022.**

2. Sono nulle le richieste di erogazione non presentate entro i termini di cui al comma 1.

3. I *soggetti beneficiari* devono presentare:

- a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 5a** (per le *mPI*) / **5b** (per le *reti*);
- b) la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 1, del *decreto*. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le spese relative a contratti di servizio stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- c) copia delle contabili bancarie dei pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di erogazione;
- d) liberatoria riguardante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa sottoscritta dal *TEM/società di TEM*, predisposta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 6**;
- e) la relazione sulle attività e risultati del percorso all'internazionalizzazione, predisposta sulla base dell'**allegato n. 7**;
- f) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009).

4. Non possono essere rendicontati titoli di spesa emessi da soci, amministratori, dipendenti dei *soggetti beneficiari* o da loro parenti o affini fino al terzo grado, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado.

5. L'erogazione del contributo è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero entro i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni documentali.

6. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al *soggetto beneficiario* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Voucher Internazionalizzazione – Decreto MAECI 18/08/2020".

Articolo 8.

(Erogazione del contributo agli assegnatari del contributo aggiuntivo)

1. I *soggetti beneficiari* cui è stato concesso il contributo aggiuntivo, previsto dall'articolo 6, comma 3, del *decreto*, devono presentare la richiesta di erogazione, nelle modalità descritte nel comma 3, successivamente all'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 a partire **dalle ore 10:00 del 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023.**

2. Sono nulle le domande di erogazione presentate oltre il 30 giugno 2023.

3. Ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 7, comma 4, non possono essere rendicontati titoli di spesa emessi da soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado.

4. I *soggetti beneficiari* devono presentare:

- a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 5a**;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 1, del *decreto*. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le spese relative a contratti di servizio stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- c) copia delle ricevute di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2021 e 2022;
- d) copia delle contabili bancarie dei pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di erogazione;
- e) liberatoria sottoscritta dal *TEM/società di TEM*, predisposta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 6**;
- f) la relazione sulle attività e risultati del percorso all'internazionalizzazione, predisposta sulla base dell'**allegato n. 7**;
- g) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009).

5. Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 del *decreto* deve risultare dai campi VE30, "Operazioni che concorrono alla formazione del plafond", e VE50, "Volume d'affari", risultante nelle dichiarazioni IVA trasmesse all'Agenzia delle Entrate relative agli anni 2021 e 2022.

6. L'erogazione del contributo è disposta da *Invitalia* entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero entro i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni documentali.

CAPO II – ELENCO DEI TEM E DELLE SOCIETÀ DI TEM

Articolo 9.

(Termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. Le domande di iscrizione all'*elenco* istituito presso il *Ministero* ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura informatica indicata nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali" del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it), **dalle ore 10:00 del 18 marzo 2021 al 6 maggio 2021**; il giorno 6 maggio 2021 lo sportello chiude alle ore 17:00.

2. Sono nulle le domande non presentate entro i termini previsti al comma 1.

Articolo 10.

(Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. Possono presentare domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 9 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto; l'accesso alla procedura informatica indicata nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali" del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it) è riservato al *TEM* e al rappresentante legale della *società di TEM* come risultante dal Registro delle imprese.

2. I *TEM* richiedenti l'iscrizione all'elenco devono trasmettere la domanda secondo lo schema di cui all'**allegato n. 1b** corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 7 del *decreto*.

3. Le *società di TEM* richiedenti l'iscrizione all'elenco devono trasmettere la domanda secondo lo schema di cui all'**allegato n. 1a** nonché allegare la documentazione prevista dall'articolo 7 del *decreto*.

4. Per l'accesso alla *procedura informatica* i soggetti che intendano presentare domanda di iscrizione all'elenco devono essere in possesso di:

a) *SPID*;

b) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ai sensi dell'articolo 48 del Codice dell'Amministrazione digitale al fine di consentire le comunicazioni da parte del Ministero e quale canale di contatto per i soggetti beneficiari. I soggetti obbligati dalle

norme vigenti in materia di possesso di una PEC sono tenuti a utilizzare lo stesso indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;

c) firma digitale.

5. L'iter di presentazione della domanda è articolato nelle seguenti fasi:

a) accesso tramite *SPID* all'apposita procedura indicata nella sezione di cui all'articolo 9, comma 1;

b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento degli allegati di cui ai commi 2 e 3;

c) generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immutabile, contenente l'identificativo della domanda di iscrizione all'elenco", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;

d) caricamento della domanda firmata digitalmente e invio della stessa entro il termine finale di cui all'articolo 9, comma 1;

e) rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima.

6. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all'*elenco*, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto ad inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.

7. Ciascun soggetto può presentare un'unica richiesta di iscrizione all'*elenco*.

8. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il *soggetto* è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

9. Nel caso in cui la *società di TEM* non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 7, comma 6 lettere a), b) e/o c), del *decreto*, ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, la *società di TEM* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 8 lettera a).

10. Per le *società di TEM* amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo vouchertem2020@postacert.invitalia.it.

11. La richiesta, che potrà essere inoltrata nei termini previsti dal precedente articolo 9, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante e del suo legale rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

12. Le istanze di accesso all'*elenco* si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 5, lettera e). Sono in ogni caso improcedibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

13. Sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 11.

(Consultazione dell'elenco da parte di mPi e reti cui è stato concesso il contributo)

1. Entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini di cui all'articolo 9 comma 1, il *Ministero*, con provvedimento del Direttore generale per la promozione del sistema paese, predispone l'*elenco* consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo – attraverso piattaforma dedicata e indicata nell'apposita sezione “Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di *Invitalia* (www.invitalia.it).

2. L'*elenco* di cui al comma 1 rende disponibili le seguenti informazioni: “identificativo della domanda”, partita IVA, nome/denominazione, indirizzo PEC, aree geografiche in cui si è disponibili a svolgere gli incarichi agevolabili.

3. Le eventuali ulteriori comunicazioni sono trasmesse dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il *Ministero* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti in elenco.

4. Il *Ministero* si riserva di modificare l'*elenco*, provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al successivo art. 13.

Articolo 12.

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'attuazione della Misura "Voucher per l'internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali" saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 13.

(Verifiche delle DSAN)

1. Le *DSAN* rilasciate dai *TEM*, dalle *società di TEM* e dalle imprese loro clienti allegate alla richiesta di iscrizione all'*elenco* possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto* ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", tenendo altresì conto del D. Lgs. 7 marzo 1995 n.82 – Codice dell'amministrazione digitale.

Roma, 18 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Amb. Lorenzo Angeloni